

CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA

Art. 67 D.lgs n. 159/2011

Art. 4 D.lgs n. 159/2011

Soggetti a cui, con provvedimento definitivo, è stata applicata una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II, del D.lgs n. 159/2011:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'[articolo 416-bis c.p.](#);
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'[articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#);
- c) ai soggetti di cui all'[articolo 1](#);
- d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal [capo I, titolo VI, del libro II del codice penale](#) o dagli [articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630](#) dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della [legge 20 giugno 1952, n. 645](#), e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'[articolo 1 della legge n. 645 del 1952](#), in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella [legge 2 ottobre 1967, n. 895](#), e negli [articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497](#), e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'[articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401](#).